

Da "entrate@uilpa.it" <entrate@uilpa.it>

A "dc.ruo.relationisindacali@agenziaentrate.it" <dc.ruo.relationisindacali@agenziaentrate.it>,
 "dc.ruo.normativadellavoro@agenziaentrate.it" <dc.ruo.normativadellavoro@agenziaentrate.it>

Cc "aldo.polito@agenziaentrate.it" <aldo.polito@agenziaentrate.it>

Data lunedì 15 ottobre 2018 - 09:07

Corretta applicazione del comma 12 dell'art. 35 CCNL - Casistica



Alla scrivente O.S. sono pervenute numerose segnalazioni relative alla non corretta applicazione dell'art. 35, comma 12, del vigente CCNL: <<12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b)>>.

È evidente, quindi, che sono molteplici le fattispecie che possono rientrare nell'ambito dei casi in cui le caratteristiche di esecuzione e/o di impegno organico possono determinare l'incapacità lavorativa e la conseguente imputazione dell'assenza della giornata lavorativa come "malattia".

Le criticità rilevate presso alcune strutture dell'Agenzia attengono, in particolare, alla specifica casistica del lavoratore che ha necessità di effettuare una visita medica (terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, ecc.) in località distante rispetto alla sede di servizio tale che si rende impossibile, per l'intera giornata, la prestazione lavorativa. In tale evenienza riteniamo, così come del resto appare confermato dalla nota esplicativa di codesta D.C. Risorse Umane e Organizzazione prot. n. 106257 del 28 maggio 2018, che si applichi il citato **comma 12** dell'art. 35 equiparando la giornata di assenza a tutti gli effetti giuridici ed economici, a "giornata di malattia" ex art. 37 CCNL. **Escludendo, pertanto, la decurtazione delle ore di permesso previste dai commi da 1 a 10 del medesimo art. 35 (monte ore pari a 18 annuali).**

Per meglio chiarire poniamo la seguente esemplificazione:

Un lavoratore che presta servizio a Palermo ha necessità di visita medica a Milano. In tal senso produrrà la necessaria attestazione della durata della visita medica – ipotesi: dalle ore 9.00 alla ore 10.00 del mattino - (producendo così come contrattualmente previsto e precisato con la citata nota del 28.5 u.s.: attestazione della struttura sanitaria o autocertificazione della durata della visita) nonché evidenzierà o comproverà ("distanza" più "visita") l'impossibilità di rientro in servizio nella medesima giornata lavorativa.

In considerazione della difformità di applicazione del citato comma 12 dell'art. 35 che presuppone che alcune strutture dell'Agenzia non hanno ben inteso la corretta portata della previsione contrattuale, con gravi ripercussioni sui lavoratori interessati, la Scrivente chiede a codesta D.C. RUO se condivide e supporta la tesi sostenuta dalla Scrivente; il tutto, a maggior conferma di quanto già esplicitato con nota prot. n. 106257 del 28 maggio 2018.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Roma, 15 ottobre 2018